



COMUNE DI GRAVELLONA LOMELLINA

Provincia di Pavia

(Piazza Delucca, 49 – tel.0381/650057 – 0381/650211 – fax 0381/650127)

www.comune.gravellonalomellina.pv.it

E-mail: protocollo@comune.gravellonalomellina.pv.it

P.e.c. : comunegravellonalomellina@pec.it

Regolamento per l'utilizzo dei parchi e degli spazi verdi comunali



Approvato con deliberazione di Consiglio Comunale n. 02 del 05.05.2020
Modificato con deliberazione di Consiglio Comunale n. 02 del 15.02.2022
Titolo IV modificato con deliberazione di Giunta Comunale n. 65 del 07.10.2022
Modificato con deliberazione di Giunta Comunale n. 6 del 03.02.2023
Modificato con deliberazione di Consiglio Comunale n. 7 del 29.03.2023

Indice:

TITOLO I : AMBITO DI APPLICAZIONE

- Art 1 Finalità
- Art 2 Accesso a parchi e giardini

TITOLO II : DISPOSIZIONI GENERALI

- Art 3 Osservanza di leggi, regolamenti e norme speciali

TITOLO III : DISPOSIZIONI RIGUARDANTI L'USO DEGLI SPAZI A VERDE

- Art 4 Uso degli spazi verdi
- Art 5 Classificazione delle aree destinate a verde pubblico
- Art 6 Giochi
- Art 7 Animali
- Art 8 Veicoli a motore autorizzati all'accesso negli spazi verdi
- Art 9 Velocipedi
- Art 10 Divieti espliciti
- Art 11 Trattamenti antiparassitari

TITOLO IV : DISPOSIZIONI PARTICOLARI PER IL PARCO DEI TRE LAGHI

- Art 12 Regole per la pesca
- Art 12 bis Disposizioni per la zona pic nic
- Art 12 ter Disposizioni per l'area camper
- Art 13 Regole per la navigazione
- Art 14 Regole per la balneazione

TITOLO V : CONVENZIONI CON LE ASSOCIAZIONI PER LA GESTIONE DEL VERDE PUBBLICO DI PROPRIETA' COMUNALE

- Art 15 Rapporto con le associazioni

TITOLO VI : SANZIONI

- Art 16 Sanzioni e procedimento sanzionatorio
- Art 17 Procedimento di riduzione in pristino

TITOLO VII : DISPOSIZIONI FINALI

- Art 18 Vigilanza sull'applicazione del regolamento
- Art 19 Deroghe

ALLEGATO A : CLASSIFICAZIONE DELLE AREE DESTINATE A VERDE PUBBLICO – PARCHI E GIARDINI.

ALLEGATO B: SANZIONI RELATIVE ALLE VIOLAZIONI DELLE NORME DEL REGOLAMENTO PER L'UTILIZZO DEI PARCHI E DEGLI SPAZI VERDI COMUNALI.

PLANIMETRIA AREA CAMPER

TITOLO I : AMBITO DI APPLICAZIONE

Art. 1 – Finalità

- 1- Con il presente regolamento il Comune di Gravellona Lomellina intende garantire e promuovere la funzione sociale, ricreativa e didattica del verde nella sua specifica accezione di bene comune.
- 2- Sono vietate tutte le attività, le manifestazioni o i comportamenti che, seppure non espressamente richiamati dalle norme del presente regolamento, possono recare danno al verde pubblico ed alle attrezzature ivi esistenti o turbino la quiete delle persone.
- 3- Sono disciplinati l'uso e la fruizione degli spazi verdi pubblici nel territorio del Comune di Gravellona Lomellina di seguito elencati:
 - a) Parco dei Tre Laghi;
 - b) Parchi e giardini comunali;
 - c) Aree verdi e giardini annessi a strutture di servizio (edifici pubblici, impiantistica sportiva, aree di pertinenza di edifici scolastici);
 - d) Aree verdi libere, attrezzate e non, destinate al gioco;
 - e) Verde di arredo (alberate stradali, aiuole, verde spartitraffico).
- 4- Il presente regolamento integra le norme regolamentari contenute nel vigente Piano Regolatore Generale e nel regolamento edilizio comunale.
- 5- Le norme contenute nel presente regolamento vincolano l'Amministrazione Comunale per quanto concerne il patrimonio proprio o comunque da essa gestito.

Art. 2 – Accesso ai parchi e giardini

- 1- Ai giardini e, in genere, a tutti gli spazi riservati a verde pubblico, disciplinati dal presente regolamento è dato libero accesso al pubblico.
- 2- Il parco e i giardini recintati, pubblici, sono aperti al pubblico secondo gli orari indicati nelle tabelle esposte ai rispettivi ingressi e deliberati dalla Giunta Comunale.

TITOLO II : DISPOSIZIONI GENERALI

Art. 3 – Osservanza di leggi, regolamenti e norme speciali.

- 1- Il presente regolamento integra le prescrizioni e le norme in materia di verde pubblico e privato contenute nelle disposizioni di legge e negli atti regolamentari a seguito specificati :
 - Norme di attuazione del vigente Piano Regolatore Generale;
 - Regolamento edilizio;
 - Regolamento di Polizia Urbana;
 - Nuovo codice della strada;
 - Regolamento Polizia Veterinaria;
 - Regolamento di igiene;
 - Regolamento smaltimento rifiuti solidi urbani e assimilabili;

- Legislazione regionale in materia di protezione della flora e disciplina di raccolta dei prodotti del sottobosco;
- Normative Provinciali in materia di pesca;
- Ulteriori disposizioni vigenti in materia.

TITOLO III : DISPOSIZIONI RIGUARDANTI L'USO DEGLI SPAZI A VERDE

Art. 4 – Uso degli spazi verdi

- 1- Gli spazi a verde riservati al gioco, al riposo, allo studio, all'osservazione della natura e comunque, al tempo libero o ad attività sociali e/o ricreative.
- 2- Le attività consentite nell'ambito degli spazi destinati a verde pubblico, purchè non eccedano la normale tollerabilità e non danneggino l'ambiente ed i manufatti, tenendo conto delle specifiche funzioni di ciascuna area verde, sono:
 - a- Sosta e riposo;
 - b- Mobilità pedonale;
 - c- Mobilità ciclabile nei percorsi ad essa destinati;
 - d- Gioco libero di tipo leggero (si intende quello praticato dai bambini di età inferiore a 12 anni);
 - e- Gioco libero di tipo pesante (si intende quello praticato da tutti gli utenti esclusi i bambini di cui al punto d);
 - f- Pratica sportiva non organizzata in forma collettiva (ricomprende tutte le attività libere praticate da singole persone);
 - g- Pratica sportiva in forma organizzata e di gruppo (ricomprende tutte le attività aventi tale carattere e organizzate in gruppi da più di due praticanti).
- 3- E' vietato ogni comportamento che determini danni all'ambiente e danneggi la vegetazione.

Art 5 – Classificazione delle aree destinate a verde pubblico

- 1- Al fine di garantire un uso proprio che non limiti l'utenza ma tuteli il patrimonio, il verde pubblico viene classificato secondo tipologie a differente grado di usabilità. Le attività di cui alle lettere a,b,c,d,e,f,g del precedente art. 4 risultano generalmente ammesse in tutte le aree destinate a giardino o a parco pubblico.
- 2- Le attività di cui alle lettere e – gioco libero di tipo pesante – e g – pratica sportiva in forma organizzata e di gruppo, sono ammesse esclusivamente nell'ambito degli spazi appositamente attrezzati allo scopo, se esistenti, e subordinatamente al rispetto dell'orario fissato per lo svolgimento di tali attività.
- 3- Nell'ambito di superfici a verde pubblico o a parco di dimensioni molto ampie, possono essere individuate zone le cui peculiari caratteristiche impongono limitazioni specifiche alle attività normalmente ammesse. Gli eventuali divieti sono segnalati in loco con opportuna cartellonistica.
- 4- Nell'ambito delle aree verdi di interesse botanico, naturalistico e di arredo cimiteriale sono consentite esclusivamente la sosta nelle zone appositamente attrezzate e la mobilità lungo i percorsi e i vialetti.

- 5- Le aree verdi di arredo stradale (spartitraffico, aiuole) non sono, di norma, calpestabili, se non negli spazi pavimentati destinati all'attraversamento.
- 6- Nell'ambito delle aree pubbliche a bosco, le attività di cui al precedente art. 4, e con le limitazioni precisate al comma 2 del presente articolo, sono ammesse limitatamente alle radure, ai percorsi di penetrazione, agli spazi non a consociazione naturale completa, ossia in assenza di sottobosco arbustivo.
- 7- Le norme di cui al presente articolo si applicano a tutte le aree verdi specificate nell'apposito elenco "allegato A", parte integrante del presente regolamento.

Art. 6 – Giochi

- 1- Il gioco della palla o del pallone è consentito nei soli spazi predisposti per questo scopo.
- 2- E' ammesso il gioco con modelli di aeromobili, barche, veicoli a ruote e aquiloni. E' escluso tassativamente l'impiego di modelli forniti di motori a scoppio di qualunque tipo.
- 3- Le attrezzature di gioco, installate per i bambini, non possono essere utilizzate da adulti in modo da arrecare danno alle strutture stesse.
- 4- Il libero uso da parte dei bambini delle attrezzature e dei giochi è posto sotto la sorveglianza e responsabilità delle persone che hanno la custodia dei bambini stessi.
- 5- I droni sono ammessi purché rispettino le regole nazionali del volo e i regolamenti degli enti proposti al controllo. Eventuali eventi straordinari saranno sempre da concordare con il comune di Gravellona Lomellina.

Art. 7 – Animali

- 1- I proprietari dei cani o le persone incaricate della loro custodia debbono impedire che gli animali sporchino gli spazi dei pubblici giardini in uso ai cittadini con deiezioni o altro, in ogni caso, sono tenuti a provvedere immediatamente alla pulizia del suolo imbrattato dagli escrementi degli animali loro affidati.
- 2- I proprietari dei cani o le persone incaricate della loro custodia devono rendere visibile su richiesta degli amici del parco il contenitore dei sacchetti per la pulizia delle deiezioni la paletta e il contenitore d'acqua per sciacquare le deiezioni.
- 3- In conformità a quanto disposto dall'Ordinanza del Ministero della salute del 6 agosto 2013 pubblicata sulla G.U. n.154/209, i proprietari o le loro persone incaricate della custodia sono tenuti, negli spazi dei pubblici giardini, a tenere i cani al guinzaglio, della lunghezza massima mt. 1,50 e non estensibile (i cani di taglia superiore ai 35 cm al garrese devono essere muniti di museruola).
- 4- I cani devono comunque avere apposito microchip o tatuaggio.
- 5- L'amministrazione comunale si riserva la facoltà di individuare oasi feline e aree destinate all'uso da parte di animali domestici (sgambatura cani) all'interno di zone verdi ampie ove gli spazi riservati agli animali stessi saranno limitati a percorsi preferenziali.

- 6- All'interno del Parco dei Tre Laghi è stata attrezzata un'area apposita per la sgambatura degli animali.

Art. 8 – Veicoli a motore autorizzati all'accesso negli spazi verdi

- 1- In tutti gli spazi destinati a verde pubblico è vietato l'accesso, la circolazione e la sosta di veicoli a motore, ad eccezione di quelli a seguito elencati ai quali è consentito il transito e la sosta esclusivamente su viali, strade e percorsi predeterminati interni agli spazi verdi:
- a- Motocarrozze elettriche per il trasporto di disabili;
 - b- Mezzi di soccorso;
 - c- Mezzi di vigilanza e di servizio;
 - d- Mezzi di supporto allo svolgimento dei lavori di manutenzione ordinaria e straordinaria del verde, di strutture e manufatti in esso inseriti;
 - e- Mezzi di proprietà dei residenti, qualora vi siano abitazioni ubicate all'interno dell'area;
 - f- Mezzi per il rifornimento dei punti fissi di somministrazione di alimenti e bevande o di intrattenimento, in possesso delle prescritte autorizzazioni.

Art. 9 – Velocipedi

- 1- Biciclette e velocipedi in genere possono circolare, a velocità limitata, esclusivamente sui viali, strade e percorsi predeterminati, interni agli spazi verdi.

Art. 10 – Divieti espliciti

- 1- Negli spazi destinati a verde pubblico è vietato:
- a- Cogliere fiori; i frutti possono essere raccolti solo da terra senza arrecare danno alle piante; e' permesso camminare sui prati ma non sulle scarpate erbose. La raccolta dei funghi deve essere effettuata esclusivamente con cestino che permetta la diffusione delle spore e sono vietati i sacchetti di plastica.
 - b- Asportare terra;
 - c- Rimuovere e danneggiare i nidi e le tane;
 - d- Catturare e molestare gli animali selvatici;
 - e- Esercitare qualsiasi forma di attività venatoria;
 - f- Affiggere volantini e manifesti su alberi e arbusti;
 - g- Appendere agli alberi ed agli arbusti strutture di qualsiasi genere, compresi i cartelli segnaletici mediante l'uso di supporti metallici;
 - h- Danneggiare o imbrattare la segnaletica;
 - i- Danneggiare o imbrattare giochi ed elementi di arredo;
 - j- Gettare rifiuti al di fuori degli appositi contenitori;
 - k- Scaricare materiali di qualsiasi natura e consistenza;
 - l- Introdurre nuovi animali selvatici, senza l'assenso dell'Amministrazione comunale o dar da mangiare a quelli presenti, salvo che negli eventuali spazi attrezzati;
 - m- Campeggiare, pernottare ed accendere fuochi;
 - n- Soddisfare le esigenze fisiologiche al di fuori delle apposite strutture;
 - o- Effettuare operazioni di pulizia di veicoli o parti di essi;
 - p- Calpestare i tappeti erbosi, qualora il divieto sia segnalato in loco;
 - q- Qualunque commercio se non specificatamente autorizzato;

r- L'ingresso ai bambini di età inferiore ai 10 anni, non accompagnati.

Art. 11 – Trattamenti antiparassitari

- 1- Previo tempestivo avviso, l'accesso agli spazi destinati a verde pubblico è vietato ogni qualvolta gli spazi stessi siano oggetto di trattamenti antiparassitari e/o fitosanitari.
- 2- L'Amministrazione utilizza, di norma, metodi di lotta biologica e/o integrata nei trattamenti da attuarsi nell'ambito dei parchi pubblici.

TITOLO IV : DISPOSIZIONI PARTICOLARI PER IL PARCO DEI TRE LAGHI

Premessa - I laghi e la palude del Parco Comunale dei Tre Laghi sono soggetti a questo regolamento comunale. Chi entra nel parco comunale è a conoscenza che le acque possono costituire pericolo; pertanto i visitatori devono tenersi a una prudente distanza dalle acque stesse. Tutte le modifiche ed integrazioni riguardanti il presente titolo IV sono adottate dalla Giunta Comunale con propria deliberazione.

E' vietata in tutto il territorio del parco la musica amplificata elettricamente salvo specifica autorizzazione sindacale (*Sanzione da € 100,00 a € 200,00*). La musica dal vivo non deve comunque essere invasiva e molesta nei confronti degli altri fruitori del parco.

E' vietato, in tutto il territorio del parco comunale, l'utilizzo di palloncini gonfiabili, coriandoli e simili. (*Sanzione da € 25,00 a € 50,00*).

Gli spazi del parco o parte di essi e le aree annesse non sono utilizzabili per manifestazioni e/o eventi di propaganda politica o organizzati da partiti e/o movimenti politici.

Art 12 – Regole per la pesca

- La pesca è consentita solo a chi è in possesso di tesserino di autorizzazione sindacale accompagnato da documento d'identità. – *Sanzione da € 25,00 a € 75,00*
- Il possesso di tale autorizzazione è subordinato all'accettazione delle regole della pesca nel parco e l'autorizzazione può essere revocata dal Sindaco se tali regole vengono infrante.
- L'autorizzazione ha durata per un anno solare dal 1 gennaio al 31 dicembre ed è gratuita per i bambini al di sotto dei 13 anni.
- In ogni caso l'autorizzazione è necessaria e per i minori deve essere sottoscritta da un genitore o da chi ne fa le veci.
- Il pescatore nel parco comunale di Gravellona Lomellina libera il Comune di Gravellona Lomellina da ogni responsabilità di danni a cose o a persone da lui causato.
- Il pescatore dovrà esibire il tesserino di autorizzazione ed il documento d'identità a richiesta delle forze di polizia e di ogni persona che si qualifica, (previa esibizione del tesserino di riconoscimento), come "Amico del Parco" e "Osservatore civico" di Gravellona Lomellina.
- Il costo del tesserino di autorizzazione è di € 60,00 all'anno per l'anno 2020.
- La Giunta Comunale delibererà il costo del tesserino per gli anni successivi.
- E' consentita la pesca dall'alba al tramonto e comunque solo negli orari di accesso al parco comunale. - *Sanzione € 25,00 a € 100,00*
- E' consentita la pesca anche da adeguato natante, solo sul lago della Volpera al costo di € 10,00 al giorno. – *Sanzione da € 25,00 a € 50,00*
- E' vietata la pesca con ogni forma di rete. – *Sanzione da € 50,00 a € 100,00*
- Si può trattenere il pescato fino ad 1 Kg. al giorno per persona oppure un pesce che superi il Kg. *Sanzione € 40,00 per ogni Kg. in più di pescato.*
- Se viene pescato il pesce Siluro è obbligatorio NON rilasciarlo.

- Su tutte le rive e su tutto il territorio del parco è vietato abbandonare rifiuti fuori dagli appositi contenitori. *Sanzione da € 25,00 a € 100,00.*
- E' ammesso detenere fino a 100 grammi di cagnotti e 500 grammi di mais. *Sanzione da € 25,00 a € 75,00.*
- E' consentita la pesca con al massimo due canne, con un amo per canna. La distanza tra le due canne non deve superare i Mt. 3. *Sanzione da € 25,00 a € 75,00.*
- Gli ami fino al n. 14, compresi quelli inseriti nelle esche artificiali, devono essere privi di ardiglione. *Sanzione da € 25,00 a € 75,00.*
- Sono ammesse, ma solo come esche, le "boiles" con limite da 200 grammi a pescatore al giorno. *Sanzione da € 25,00 a € 75,00.*
- E' proibito l'uso del raffio. *Sanzione da € 25,00 a € 75,00.*
- E' riservata ad ogni pescatore una parte di rive fronte lago per un massimo di 5 metri. *Sanzione da € 25,00 a € 75,00.*
- La distanza fra pescatori non deve essere inferiore a 10 metri, salvo accordi diversi presi verbalmente in loco. *Sanzione da € 25,00 a € 75,00.*
- E' obbligatorio pescare in direzione Fronte Pescatore. *Sanzione da € 25,00 a € 75,00.*
- E' vietato lasciare qualsiasi attrezzatura in tutta l'area del parco. *Sanzione da € 25,00 a € 75,00.*

LAGO E PALUDE DELLE STREGHE

- La pesca è vietata nella palude delle streghe e su tutti i lati est e sud del lago delle streghe. - *Sanzione da € 50,00 a € 100,00.*
- La pesca sulla restante parte del lago è consentita con massimo due canne per persona e massimo un amo per canna. *Sanzione da € 50,00 a € 200,00.*
- E' vietato pasturare con sfarinati *Sanzione da € 25,00 a € 75,00.*

LAGO DEI PESCATORI

- La pesca è consentita con massimo due canne per persona e massimo un amo per canna – *Sanzione da € 50,00 a € 200,00.*
- E' vietato pasturare con sfarinati. *Sanzione da € 25,00 a € 75,00.*

LAGO DELLA VOLPERA

- La pesca è consentita al massimo con due canne sia fisse che a mulinello, con un solo amo per canna a persona. E' obbligatorio rilasciare tutto il pescato tranne le alborelle, i triotti, le scardole, il persico sole, il persico trota, il luccio perca, il persico reale, l'amour, il carasso e la trota (zona no-kill – rilascio) (Art. modificato con Deliberazione di Consiglio Comunale n. 2 del 30.03.2009) *Sanzione da € 25,00 a € 75,00*
- E' vietato ogni forma di pasturazione. *Sanzione da € 25,00 a € 75,00*
- E' vietato pescare a meno di 50 metri dai pontili. - *Sanzione da € 25,00 a € 75,00*
- E' consentita la pesca con artificiali di gomma e non, con amo singolo senza ancorotta e ardiglione. *Sanzione da € 25,00 a € 75,00*

Per quanto attiene alla disposizioni non presenti nel presente regolamento si fa riferimento alle disposizioni vigenti in materia di pesca della Provincia di Pavia

Art. 12 bis – Disposizioni per la zona pic – nic

L'area pic–nic all'interno del Parco Comunale dei Tre Laghi è soggetta alle seguenti regole:

- Dal secondo fine settimana di marzo al secondo fine settimana di ottobre compreso, nei giorni prefestivi e festivi, i tavoli dell'area pic-nic vengono noleggiati a pagamento anticipato e anche su prenotazione o sul posto o tramite il sito dedicato sul web: www.parcodetrelaghi.it , con identificazione del richiedente, al costo di Euro 13,00 a tavolo (con relative panche). Tale tariffa è valevole per 6 persone adulte. Per ogni persona oltre alle 6, bambini sotto i sei anni esclusi, è prevista una tariffa di € 1,00 a persona. Per informazioni è a disposizione di tutta l'utenza il sito dedicato al parco sul web : www.parcodetrelaghi.it;
- La prenotazione dei tavoli per il Portico vecchio (Portico Pensionati) è da effettuarsi per n. 3 o per n. 6 tavoli; la prenotazione dei tavoli per il portico "a prato" è da effettuarsi per n. 3 tavoli a Euro 40,00 e/o per n. 6 tavoli a Euro 80,00;
- Dal secondo fine settimana di marzo al secondo fine settimana di ottobre compreso, l'entrata al Parco dal Mulino, nei giorni festivi, è accessibile a partire dalle ore 15:00;
- Nel caso in cui il giorno prima dell'utilizzo dei tavoli le previsioni del tempo sono effettivamente pessime e con presenza di pioggia viene data la possibilità, previo accordi con gli "Amici del Parco", di procrastinare l'utilizzo in data futura senza aggiunta di costi entro il secondo fine settimana di ottobre;
- Le prenotazioni consentono il noleggio del tavolo per una giornata (dall'orario di apertura all'orario di chiusura del parco);
- E' obbligatorio per tutti gli utenti attenersi alle disposizioni relative alla raccolta differenziata. Per le modalità richiedere agli "Amici del Parco".
- Chi fa pic nic, con tavolo portato da casa o senza tavolo, è tenuto a pagare una tariffa per lo smaltimento della spazzatura di € 1,00 a persona, bambini (sotto gli undici anni) esclusi; i tavoli, i barbeque e le griglie andranno posizionati nella zona pic-nic al confine sud del parco dei tre laghi. Salvo disposizioni diverse degli "Amici del Parco"
- Le ricevute per la prenotazione ed il noleggio dei tavoli sono a disposizione presso la sede degli "Amici del Parco". La gestione delle prenotazioni è affidata agli "Amici del Parco" che ne curano tutti gli aspetti organizzativi ed amministrativi, sia per le prenotazioni effettuate sul posto che quelle effettuate via Web dal sito dedicato di cui sopra;
- L'utente che ha effettuato la prenotazione si rende responsabile di restituire i tavoli e le panche nelle condizioni in cui sono stati concessi. E' vietato rimuovere i tavoli dalla postazione in cui si trovano salvo accordi con gli "Amici del Parco".
- E' severamente vietato utilizzare bombole a Gpl o altri Gas oltre a un Kg.
- E' prevista l'estensione della zona pic-nic nei locali della baita del parco, e negli spazi ad essa adiacenti con noleggio dei tavoli e dell'intera sala; le tariffe e tutte le disposizioni in merito a tale gestione e dell'intera area pic-nic saranno adottate con deliberazione della Giunta Comunale.
- Le tariffe per l'interno della baita, il balcone e gli spazi ad essa adiacenti sono pari ad € 120,00 al giorno; i tavoli prenotati in zona portico panoramico sono soggetti al pagamento di € 20,00 per 8 persone, oltre le quali vi sarà un'aggiunta di € 1,00 a persona (sono esclusi dal conteggio i minori di anni sei); per gli eventi fuori dal contesto del classico Pic Nic (compleanni, battesimi, cresime, matrimoni, ecc) il noleggio dei tavoli nel portico panoramico è possibile per ogni "campata" al costo di € 60,00 ciascuno;
- All'interno della baita è concessa la musica amplificata elettricamente solo previa autorizzazione dell'Amministrazione Comunale (*Sanzione da € 100,00 a € 200,00*).
- E' vietato posizionare tende tipo campeggio (anche per bambini) - sanzione da € 50,00 a € 100,00.
- E' vietato abbandonare in tutta l'area del Parco qualsiasi tipo di oggetti personali (a titolo di esempio griglie, barbeque, legna avanzata o teli e coperte)
- L'utilizzo di barbeque e griglie è permesso solo nei giorni prefestivi e festivi e con l'obbligo di supporti a sostegno di almeno 30 cm da terra.

Art. 12 ter – Disposizioni per l'area camper

L'area camper, individuata nel parcheggio del parco dei tre laghi in Via XX Settembre n. 46 nell'area tratteggiata evidenziata sulla planimetria allegata, è soggetta alle seguenti regole:

- E' consentita la sosta per un massimo di 48 ore consecutive;
- Il rifornimento delle acque bianche e lo scarico delle acque nere sono assoggettati al pagamento di Euro 5,00.
- La sosta, il rifornimento delle acque bianche e lo scarico delle acque nere sono assoggettati al pagamento di Euro 10,00 (fino a 24 ore di sosta);
- Il rifornimento di energia elettrica implica un'aggiunta di Euro 5,00 (fino a 24 ore di sosta);
- In regime di convenzione, con Associazioni nazionali e/o internazionali per camperisti, la sosta, il rifornimento delle acque bianche e lo scarico delle acque nere e il rifornimento di energia elettrica possono essere ridotti rispetto la tariffa standard (su base "sosta24ore");
- Nell'area di parcheggio adibita a camper è vietata la sosta degli autoveicoli non rientranti nella categoria di autocaravan;
- Nell'area di parcheggio non adibita a camper è vietata la sosta di caravan tutti i giorni e di autocaravan nelle giornate festive e prefestive.
- Il carico o lo scarico è esclusivo alla sosta, salvo accordi con gli "Amici del parco".
- A partire dalla stagione 2020 le prenotazioni delle aree di sosta saranno effettuabili anche via Web nel sito dedicato: www.parcodetrelaghi.it . Per le prenotazioni non godute non verranno restituite le somme versate.

Art. 13 – Regole per la navigazione

1. E' vietato l'uso di natanti con motore a scoppio, siano essi modellini o vere e proprie imbarcazioni. *Sanzione da € 50,00 a € 200,00*
2. E' vietata la navigazione sul lago e la palude delle streghe - *Sanzione da € 100,00 a € 400,00* – e sul lago dei pescatori. – *Sanzione da € 50,00 a € 200,00*
3. Le imbarcazioni, ad esclusione delle canoe, non dovranno superare i metri 4,30 di lunghezza. *Sanzione da € 50,00 a € 200,00*
4. E' consentita la navigazione con passeggeri solo se in possesso di idonei giubbotti salvagente . *Sanzione da € 25,00 a € 100,00*
5. E' vietato lasciare le imbarcazioni private in sosta nel parco salvo specifica autorizzazione . *Sanzione da € 25,00 a € 100,00*
6. In caso di presenza di pescatori il modellismo è relegato esclusivamente nei 50 metri della zona destinata all'uso a nord del Lago Volpera, di fronte alla casetta dei pescatori.

Art. 14 – Regole per la balneazione

1. E vietata la balneazione nei tre laghi e nella palude. *Sanzione da € 25,00 a € 100,00*

TITOLO V : CONVENZIONI CON LE ASSOCIAZIONI PER LA GESTIONE DEL VERDE PUBBLICO DI PROPRIETA' COMUNALE

Art. 15 – Rapporto con le associazioni

- 1- L'Amministrazione comunale incentiva la collaborazione dei cittadini, in forma singola ed associata, al fine di sviluppare, mediante l'opera gratuita degli stessi, attività di tutela e valorizzazione del verde pubblico, in funzione della fruibilità dello stesso da parte di tutta la collettività.
- 2- Il Comune di Gravellona Lomellina nell'ambito delle norme regolanti la materia si riserva la facoltà di stipulare convenzioni con le organizzazioni, al fine di sviluppare attività di tutela e valorizzazione delle aree a verde di proprietà comunale.
- 3- Qualsiasi tipo di attività che si voglia intraprendere all'interno del Parco, oltre ad essere autorizzata dall'Amministrazione Comunale, deve anche essere concordata con gli "Amici del Parco".

TITOLO VI : SANZIONI

Art. 16 - Sanzioni e procedimento sanzionatorio

- 1- Ogni violazione delle norme e prescrizioni del presente regolamento è punita con la sanzione amministrativa pecuniaria, specificatamente determinata con provvedimento dell'Autorità amministrativa, in conformità alla disciplina generale di cui all'art. 106 e ss. del R.D. 03.03.1934 n.383 e alla legge 24.11.1981 , n 689.
- 2- Qualsiasi altra violazione di norme del presente regolamento non sanzionata esplicitamente nel medesimo e dalle vigenti leggi in materia civile, penale ed amministrativa sarà punita con la riduzione in pristino, secondo le procedure del seguente art 17.

Art. 17 - Procedimento di riduzione in pristino

- 1- L'onere per la riduzione in pristino delle alberature manomesse è a carico dell'autore della manomissione, al quale verrà addebitato l'importo dei valori con provvedimento amministrativo successivo all'accertamento dell'infrazione.
- 2- Al fine di ottenere uniformità di esecuzione delle opere di ripristino e per un migliore coordinamento di queste con gli interventi manutentivi già previsti, la riduzione in pristino del verde pubblico manomesso, o comunque deteriorato, sarà curata dal servizio verde pubblico secondo la procedura di seguito enunciata.
- 3- I lavori di ripristino saranno effettuati dal personale dell'Amministrazione comunale, nel caso di danneggiamenti lievi alle alberature ed alla vegetazione e da ditte specializzate, che l'Amministrazione si riserva di individuare di volta in volta, nel caso di danni consistenti.
- 4- Nel caso in cui i lavori di ripristino vengano effettuati dal personale dell'Amministrazione comunale, l'importo degli stessi sarà calcolato dall'Amministrazione comunale.

- 5- Qualora, invece, i lavori di ripristino vengano compiuti da ditte individuate dall'Amministrazione comunale, l'importo sarà computato applicando gli stessi prezzi, comprensivi di IVA, contenuti nei contratti stipulati.

TITOLO VII : DISPOSIZIONI FINALI

Art. 18 - Vigilanza sull'applicazione del regolamento

- 1- L'attività di vigilanza relativa all'applicazione del presente regolamento è esercitata dalla Polizia Locale del Comune di Gravellona Lomellina, nonché dai gruppi degli osservatori civici e degli amici del parco.
- 2- L'Amministrazione comunale si riserva la facoltà di stipulare apposite convenzioni con organizzazioni di vigilanza ecologica volontaria, giuridicamente riconosciute, nel rispetto delle normative in materia, per la vigilanza sull'applicazione del presente regolamento.
- 3- L'attività svolta dagli amici del Parco è da intendersi esclusivamente a carattere di Volontariato, pertanto ogni reclamo in merito al presente regolamento e da indirizzare all'Amministrazione Comunale.

Art. 19 – Deroghe

1. In particolari occasioni il Sindaco, con provvedimento motivato, ha facoltà di derogare provvisoriamente alle disposizioni del presente regolamento.

Le norme indicate nel presente regolamento sostituiscono qualsiasi provvedimento emanato in materia.

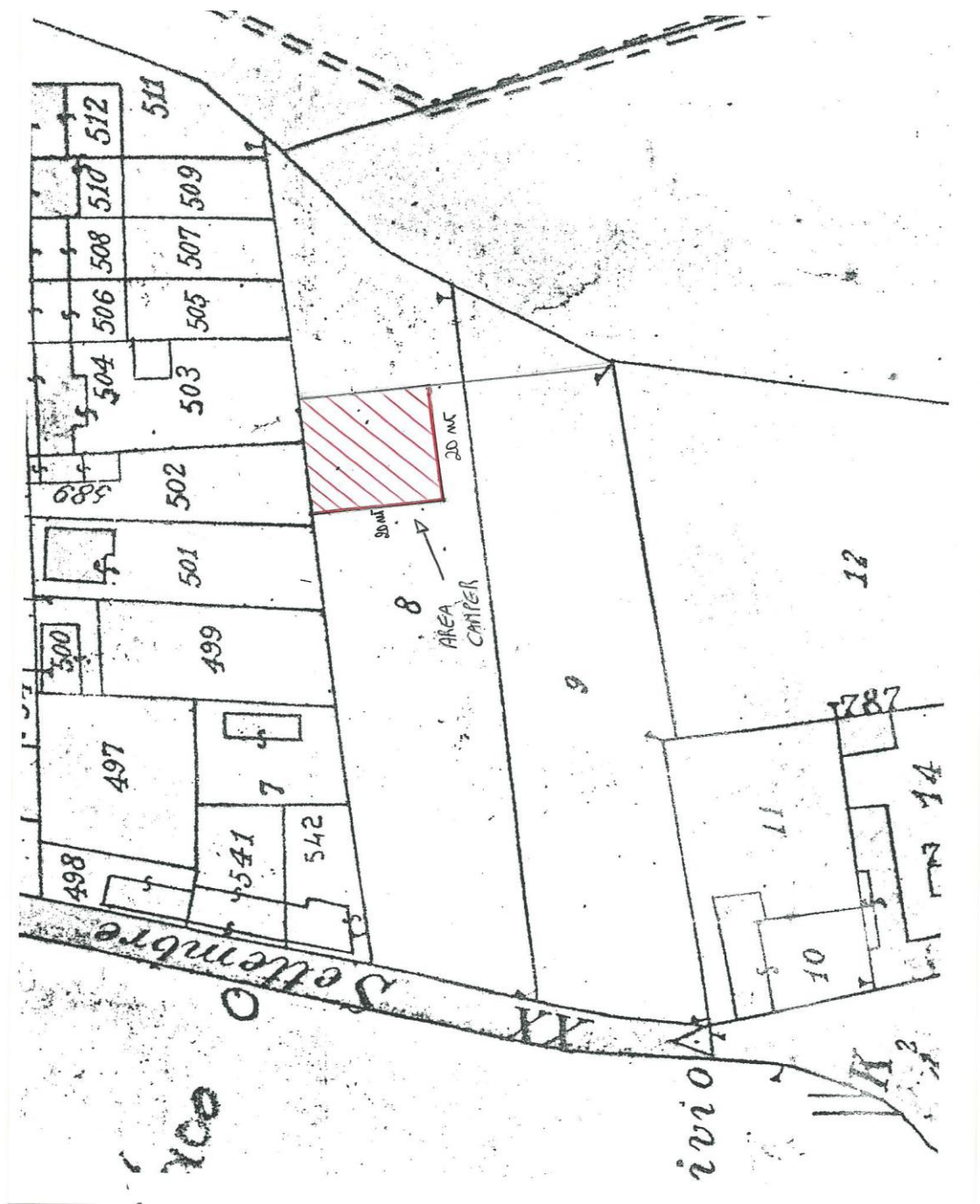
ALLEGATO "A": classificazione delle aree destinate a verde pubblico – parchi e giardini

Parco dei tre laghi - Prati del cimitero - Viale Liberali - Giardino di Via Robecchi -
Mortorio vecchio - Gerbone - Giardino di Via Dei Longobardi.

ALLEGATO "B" : sanzioni relative alle violazioni delle norme del regolamento d'uso delle aree verdi.

Art. 2 - Accesso ai parchi e giardini	
<i>Divieto di accesso al di fuori degli orari fissati</i>	Da € 100,00 a € 500,00 (modificate con Deliberazione di C/C n. 34 del 05.11.2018)
Art. 6 - Giochi	
<i>Effettuazione di esercizi o giochi al di fuori degli spazi consentiti</i>	Da € 25,00 a € 100,00 (se al di fuori degli orari consentiti) Da € 50,00 a € 200,00 (se al di fuori degli appositi spazi autorizzati)
<i>Utilizzo di aereomodelli e/o automodelli e/o modelli di barche con prototipi dotati di motore a scoppio di qualunque tipo</i>	Da € 50,00 a € 200,00
<i>Utilizzo da parte degli adulti delle strutture per il gioco dei bambini non conforme alla salvaguardia delle strutture stesse</i>	Da € 50,00 a € 200,00
Art. 7 - Animali	
<i>Violazione obbligo di provvedere immediatamente alla raccolta delle deiezioni canine</i>	Da € 25,00 a € 200,00
<i>Violazione obbligo di tenuta al guinzaglio dei cani da parte dei proprietari, o di chi ne ha la custodia, negli spazi dei pubblici giardini</i>	Da € 25,00 a € 200,00
Art. 8 – Veicoli a motore autorizzati nell'accesso negli spazi verdi	
<i>Divieto di accesso e di circolazione dei veicoli a motore</i>	Da € 50,00 a € 200,00 Da € 75,00 a € 300,00 (se l'accesso e/o la circolazione avvengono all'esterno dei percorsi)
Art. 9 – Velocipedi	
<i>Inosservanza delle modalità di transito dei mezzi non autorizzati</i>	Da € 25,00 a € 100,00
Art. 10 – Divieti espliciti	
<i>Violazione dei divieti vigenti negli spazi a verde</i>	
<i>Raccolta della vegetazione in assenza della prescritta autorizzazione</i>	Da € 50,00 a € 200,00
<i>Rimozione e danneggiamento di nidi e tane</i>	Da € 25,00 a € 100,00
<i>Cattura di animali selvatici</i>	Da € 25,00 a € 100,00
<i>Molestie di animali selvatici</i>	Da € 25,00 a € 100,00
<i>Attività venatoria</i>	Si rinvia alla normativa speciale, statale e regionale
<i>Affissione di volantini e manifesti sugli alberi</i>	Da € 25,00 a € 100,00
<i>Uso di alberi ed arbusti per strutture</i>	Da € 25,00 a € 100,00
<i>Abbandono di rifiuti al di fuori dei contenitori di raccolta</i>	Da € 25,00 a € 100,00
<i>Scarico materiali di qualsiasi natura e</i>	Si rinvia alla legislazione vigente in materia

<i>consistenza all'interno di parchi e giardini</i>	
<i>Danneggiamento o imbrattamento segnaletica</i>	Da € 50,00 a € 200,00
<i>Danneggiamento o imbrattamento giochi o elementi di arredo</i>	Da € 50,00 a € 200,00
<i>Introduzione non autorizzata di animali selvatici</i>	Da € 100,00 a € 500,00
<i>Divieto di campeggio, pernottamenti</i>	Da € 25,00 a € 100,00
<i>Divieto di accensione fuochi</i>	Da € 50,00 a € 200,00
<i>Soddisfacimento necessità fisiologiche al di fuori di strutture apposite</i>	Da € 25,00 a € 100,00
<i>Pulizia di veicoli o parti di essi</i>	Da € 100,00 a € 500,00
<i>Calpestio tappeti erbosi in presenza di esplicito segnale di divieto il loco</i>	Da € 25,00 a € 100,00



Planimetria area camper

